



Repubblica Italiana N. 222/2015

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

Composta dai seguenti magistrati

Guido Carlino	Presidente
Natale Longo	Giudice
Gennaro Di Cecilia	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio **sul conto n. 13216, iscritto al n. 30029** del registro di Segreteria, depositato il 16 giugno 2009, concernente la gestione del periodo 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2008, reso dall'agente economo **GARBELLINI CLAUDIO** per la "GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE" per il **COMUNE DI CANARO (RO)**, relativo al periodo 01/01/2008 - 30/06/2008;

Vista la relazione n. 1556/2015 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 10 luglio 2015;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 novembre 2015, celebrata con l'assistenza del segretario sig.ra Elisabetta Bruni, il dott. Gennaro Di Cecilia, magistrato relatore, e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Carmine Scarano.

Svolgimento del processo

In data 16 giugno 2009 è stato depositato, presso la Segreteria di questa Sezione, il conto giudiziale indicato in epigrafe reso da Garbellini Claudio, agente contabile economo alla "gestione anticipazione piccole

spese” del Comune di Canaro (RO), relativo al segmento temporale dell'esercizio annuale 1 gennaio 2008 – 30 giugno 2008.

Dall'esame del medesimo, svolto sulla base del contributo cartaceo costituito dalla documentazione giustificativa in atti, e per quanto si ricava dal verbale di verifica redatto del revisore, non sono emerse irregolarità o discordanze di rilievo.

Cionondimeno, esso presenta una doppia sottoscrizione dell'economista in veste di contabile e di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, per cui non è conforme alle norme in materia che esigono la diversità delle due figure (agente che rende il conto e responsabile del servizio finanziario o analoga figura che esercita il controllo di regolarità contabile). Tale irregolarità si è ripetuta anche nel secondo periodo dell'esercizio 2008.

L'economista Garbellini Claudio ha redatto il conto indicato in epigrafe.

Al termine del periodo in questione si registra un passaggio di gestione tra il contabile Garbellini Claudio, che ha reso il conto, e il contabile del periodo gestionale successivo Fontana Maria Antonietta.

Il conto risulta sottoscritto, per esteso e con firma leggibile, dall'Agente redigente nonché Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente locale- che in tal modo ne certificava –evidentemente ed implicitamente- anche la correttezza e la congruenza con le scritture contabili complessive dell'ente (c.d. attività di parificazione).

Il Magistrato competente, con relazione del 10 luglio 2015 ha evidenziato che nel quinquennio successivo alla data del suo deposito non è stata depositata la relazione indicata nell'art. 29, del R.D. 13

agosto 1933, n. 1038, né sembrano essere state sollevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore regionale, per cui sarebbe esposto ad estinzione come previsto dall'art. 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, che tale portato normativo richiama.

Ciò nonostante, ha ritenuto di doverne chiedere, al Presidente della Sezione, l'iscrizione a ruolo per il successivo giudizio della Sezione, versandosi in ipotesi di ultima gestione del contabile a ragione di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lett. b), del succitato Regolamento e nutrendo perplessità e dubbi, che andavano fugati in questa sede, sia in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo del conto in quanto ultima gestione, e non solamente allorquando esse "comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti", sia con riferimento alla tipologia del corretto procedimento da seguire ed alla forma che deve assumere o rivestire il provvedimento giurisdizionale finale da adottare.

Del conto è stato curato l'invio alla competente Segreteria e l'assegnazione al ruolo d'udienza pubblica.

Durante la celebrazione di quest'ultima, svoltasi senza l'intervento dell'agente contabile (art. 18 e 19 Reg. di proc. n. 1038/1933), dopo l'illustrazione del Magistrato relatore, il Procuratore Regionale, in ragione di quanto emergente dagli atti di causa e dalla relazione, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo l'approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell'agente redente.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, occorre evidenziare che l'obbligo di resa del conto, e del suo controllo giurisdizionale devoluta alla Corte dei conti rinviengono specifica e compiuta copertura costituzionale nell'art. 103 della Carta Fondamentale, che attribuisce alla magistratura contabile la *"..giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica..."*, nel cui ambito rientra la materia dei "conti giudiziali", con formulazione avente attitudine tendenzialmente espansiva.

In proposito, invero, la giurisprudenza costituzionale non ha mancato di rilevare, nella sentenza n. 110 del 1970, come il richiamato principio costituzionale conferisce *<<..capacità espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico...>>*, principio *<<..non limitabile o comprimibile, e quindi non necessitante – a differenza delle altre ipotesi di giurisdizione affidate alla Corte dei conti – dell'interpositio legislatoris>>* (cfr. Corte Cost. sentt. n.68 del 1971 e n. 378 del 1996).

Sul terreno sostanziale, il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio deve essere, altresì, rinvenuto nel disposto dell'articolo 81 (soprattutto a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1/2012), dell'art. 97 (in particolare, a seguito della recente riscrittura del nuovo comma 1) e dell'articolo 100 della Carta costituzionale, quale istituto di garanzia

della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sub specie della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali.

Detto giudizio, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni dei flussi economico-finanziari delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei Conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni *quoad obiectum* di qualunque specie.

In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto che una legge che sottraesse una Pubblica Amministrazione "... determinate specie di beni alla giurisdizione di conto, proprio per i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, incorrerebbe, comunque, in un fondato sospetto di contrasto con l'art. 103 della Costituzione" (Corte di Cass. SS.UU., Ord. 27 marzo 2007, n.7390).

Più in dettaglio, alla regola dell'obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei Conti, contenuta negli art. 73 - 75 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge sulla contabilità dello Stato) e negli artt. 20 ss. del relativo regolamento (approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827), nonché nell'art. 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti), sono

soggette non già tutte le gestioni amministrative (sottoposte a mera rendicontazione amministrativa), ma, in particolare, quelle degli agenti contabili aventi, anche in via di fatto, l'effettivo maneggio di pubblico denaro, ossia la concreta, specifica ed effettiva disponibilità dei beni succitati (denaro, valori o materie), tradizionalmente distinti (cfr: art. 74, comma 1, del R.D. n. 2440/1923) in: agenti della riscossione, aventi il compito di riscuotere le entrate e di versarne all'erario l'ammontare; agenti pagatori e agenti tesorieri, incaricati, rispettivamente, i primi, del pagamento delle spese dello Stato e degli enti pubblici, mentre, i secondi, della custodia del denaro, nonché agenti consegnatari di beni e materie di appartenenza statale o di enti pubblici, con il compito di conservarli.

In proposito, coerentemente con la cennata natura tendenzialmente espansiva dell'obbligo di resa del conto e del relativo giudizio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, avuto riguardo all'evoluzione delle modalità di espletamento di funzioni e servizi pubblici, che *"Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un*

rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte” (inter alia Cassazione, Sez. Un., n. 846 del 28/03/1974 e n. 13330 del 01/06/2010; in senso conforme, la giurisprudenza contabile: ex multis, Sez. I d’App., n. 434/2008).

Quanto all'oggetto del giudizio, la Corte è sostanzialmente chiamata a verificare “...*se chi ha avuto maneggio di danaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico)...” (Corte Cost., sent. n. 292 del 25 luglio 2001).*

Più in dettaglio, l'art. 48 del R.D. n. 1214/1934 testualmente prevede che: “*Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purché citati o intervenuti in giudizio”.*

Quanto all'esame del conto *sub iudice*, occorre preliminarmente evidenziare come si registri un passaggio di gestione infrannuale tra il contabile che ha reso il conto per l'esercizio finanziario in esame e il contabile del periodo gestionale successivo.

In dette ipotesi, l'articolo 34, 1° comma, lett. b), del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 dispone, indipendentemente da ogni valutazione sul merito della verifica, che *"i conti sono sempre iscritti a ruolo per il giudizio della Sezione"*.

Sempre in via preliminare all'esame del merito, occorre altresì rilevare che il conto in questione è stato depositato in data 16.6.2009 e che nel quinquennio successivo non è stata depositata la relazione del magistrato istruttore, né risultano *ex actis* elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale.

In tema, l'articolo 2 della legge n. 20/1994 testualmente dispone che *"Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile"*.

Trattandosi di gestione c.d. *spezzata* per un conto tuttavia estinto, il Magistrato relatore ha ritenuto di chiedere al Presidente della Sezione il deferimento al Collegio per valutare preliminarmente quale rapporto vi sia tra l'art. 34, 1° comma, lett. b), del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 ed il sopravvenuto art. 2 della legge n. 20 del 1994 e quale forma debba

assumere il provvedimento conclusivo del relativo processo.

In termini diversi, occorre prioritariamente valutare se la sopravvenuta norma sull'estinzione abbia e, in che modo, inciso e possa estendere la sua efficacia anche nella materia delle gestioni cc.dd. spezzate, specificamente disciplinata dal regime giuridico della precedente norma.

Per un verso, in linea generale, occorre rilevare che l'impianto normativo contenuto nell'art. 34, 1° comma, lett. b), del R.D. n. 1038 del 1933, obbligava, ed obbliga tuttora, ad iscrivere a ruolo di udienza le gestioni c.d. spezzate, trattandosi di conto che chiude i rapporti tra l'Amministrazione e l'agente contabile, almeno con riferimento a quella gestione.

La *ratio* della norma sembra riposare, principalmente, nell'esigenza di fornire una garanzia ulteriore - essenzialmente procedurale - in sede di chiusura dei rapporti intercorrenti tra agente contabile ed amministrazione, richiedendo un controllo "rafforzato" del rapporto di dare-avere.

E' innegabile che la verifica collegiale del conto nel contraddittorio, quanto meno potenziale, assicurato alle parti integri, infatti, una procedura maggiormente garantista sia nei confronti dell'Amministrazione, che potrebbe perdere definitivamente ogni contatto con il proprio agente, sia nei confronti di quest'ultimo, titolare di un interesse o posizione giuridica differenziata e qualificata che meriti una declaratoria giudiziale capace di chiudere definitivamente e con certezza il giudizio, derivante da una più completa attività cognitiva del

rapporto, semmai investendo ogni eventuale e residuale perplessità in ordine all'entità del carico ricevuto dalla prima, anche considerato che, con riguardo ad alcune categorie di contabili, solo all'esito di una tale pronuncia è possibile svincolare eventuali cauzioni costituite dall'agente contabile in favore dell'Amministrazione, a garanzia della correttezza della gestione.

Per altro verso, tuttavia, come anticipato, l'introduzione del sopravvenuto istituto dell'estinzione dei conti giudiziali, di cui al citato articolo 2 della L. n. 20 del 1994, pone innanzitutto il problema della applicabilità della norma di cui all'art. 34, 1° comma, lett. b), del R.D. n. 1038 del 1933, anche nei casi di gestioni spezzate per cui sia decorso il termine di cinque anni dalla data del deposito del conto.

L'art. 2, invero, stabilisce che, decorsi cinque anni dal deposito del conto nella Segreteria della Sezione, senza che sia stata depositata presso la Segreteria stessa la relazione sul conto da parte del magistrato relatore, il giudizio di conto si estingue.

L'estinzione non può essere pronunciata ove, dagli atti di causa, risultino elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, dagli organi di controllo o dal procuratore regionale.

Le contestazioni, infatti, interrompono il termine quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sentenze n. 606 e n. 607 dell'11 giugno 2002).

L'espressione "contestazione", oltre ad indicare la mancata accettazione di talune delle risultanze del conto da parte

dell'amministrazione, si riferisce anche ad ipotesi di mancanze, deteriorazioni o diminuzione di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, accertati dall'amministrazione.

L'estinzione del giudizio non si verifica, ancora, nell'ipotesi in cui nel termine quinquennale previsto sia intervenuto, con efficacia interruttiva, un atto di citazione in giudizio di responsabilità avente ad oggetto una specifica partita di conto (Corte dei Conti Sez. Lombardia, sent. n. 483 del 23 aprile 1999).

E', pertanto, lo stesso portato normativo contenuto nell'art. 2 ad individuare i casi eccezionali e tassativi di esclusione della operatività dell'estinzione.

Deve ritenersi, poi, in coerenza con i principi generali dell'Istituto, che l'estinzione operi di diritto al ricorrere delle condizioni normativamente previste.

L'aspetto relativo alla forma che deve assumere la declaratoria di estinzione è stato oggetto, inizialmente, di alcuni contrasti di giurisprudenza, risolti infine dalle Sezioni Riunite di questa Corte.

In proposito, era stato inizialmente sostenuto che il provvedimento di estinzione dovesse essere necessariamente collegiale, giacchè l'approvazione del conto per decreto pareva consentita unicamente nel caso in cui non fossero state rilevate irregolarità, attestando, conseguentemente, la regolarità delle risultanze contabili.

Si sosteneva, pertanto, che detta procedura non sarebbe stata utilizzabile ove non vi fosse stato un esame di merito del conto (Corte

dei Conti, Sez. Puglia, sent. n. 35 del 20 aprile 1994; Sez. Lombardia, sent. n. 1 del 3 gennaio 1995; in senso contrario, Sez. Piemonte, sentenze n. 196 e n. 199 del 30 novembre 1995).

L'incertezza è stata infine eliminata dalle Sezioni Riunite, con sentenza n. 23/QM del 17 gennaio 1996, con la quale ha chiarito come la scelta procedimentale circa la forma del provvedimento di estinzione dipenda essenzialmente dalle conclusioni del magistrato relatore: ove non sussistano dubbi sui presupposti normativi per l'estinzione del giudizio, si avrà la procedura per decreto; laddove, invece, vi fossero incertezze di qualsiasi natura, sarà necessario deferire la questione al Collegio.

E' stato, poi, dalla giurisprudenza precisato (Corte dei conti, Sez. II d'App., sent. n. 12 del 6 aprile 1995; Sez. Lombardia, sent. n. 246 del 22 settembre 1994) che la disciplina dell'estinzione dei giudizi di conto, pur avendo natura processuale, è manifestazione di una valutazione normativa sostanziale dell'interesse pubblico alla prosecuzione e definizione di questi giudizi.

Interesse che il legislatore ha ritenuto venga meno con il decorso del tempo.

Le esposte considerazioni hanno indotto detta giurisprudenza a ritenere che la normativa sull'estinzione sia suscettibile di applicazione anche ai giudizi in corso ed il termine quinquennale avesse, quale *dies a quo*, quello della data di deposito del conto e non quella di entrata in vigore della legge.

Giova ricordare che l'estinzione del giudizio di conto non determina, comunque, alcun effetto in ordine ad eventuali responsabilità che

potranno essere perseguite ad iniziativa del P.M., indipendentemente dal giudizio di conto, non solo prima di esso, ma anche dopo la sua definizione con pronuncia di estinzione, ferme restando condizioni e termini per l'azionamento delle relative pretese (conforme, Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, sent. nn. 246/1994 e 270/1995).

Ebbene, con riferimento al caso in esame, va osservato, innanzitutto, che con la disposizione relativa all'estinzione dei conti è stato lo stesso legislatore a prevedere espressamente –in via c.d. eteronoma- i casi in cui detta estinzione non si verifichi, operando una scelta ampiamente discrezionale ed insindacabile, giacché apparentemente immune da vizi logici, in ordine all'interesse pubblico alla verifica e conseguente valutazione del conto nel merito, escludendone la sua permanenza dopo il compimento del quinto anno decorrente dalla data del suo deposito, fatte salve le uniche eccezioni contemplate dallo stesso art. 2 della legge n. 20 del 1994.

In tal senso, può ritenersi che le disposizioni normative sopravvenute sull'estinzione, istituto giuridico dal carattere generale, debbano trovare, pur in difetto di esplicita previsione, immediata e sicura applicazione ed efficacia anche nell'ambito delle cc.dd. gestioni spezzate, la cui disciplina è interamente contenuta nell'art. 34, 1° comma, lett. b) del R.D. 13.8.1933, n. 1038, non essendovi nessun apparente motivo di incompatibilità o di contrasto tra i due autonomi regimi giuridici che disciplinano distinti fatti o situazioni giuridiche, senza imporre soluzioni di prevalenza o di gerarchia tra fonti di produzione del diritto.

In particolare, pure a fronte di una gestione c.d. spezzata, laddove non ricorrano le ipotesi indicate nell'art. 2 della L. n. 20 del 1994, esaustive dei casi in cui l'estinzione non opera, il conto, decorsi i cinque anni dal deposito, deve considerarsi estinto di diritto, con la conseguenza che il Giudice esaurirà il potere di esaminarlo nel merito.

In altri termini, attraverso la norma sopravvenuta il legislatore ha operato una rinnovata valutazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificano l'esame nel merito di conti giudiziali depositati da oltre un quinquennio.

Pertanto, nell'ipotesi di insussistenza di cause espressamente elencate nella disposizione normativa e che costituiscono gli unici ed esclusivi casi in cui permane l'interesse pubblico all'esame del conto giudiziale nel merito, appare legittimo ritenere che anche in presenza di gestioni spezzate dovrà essere dichiarata l'evidenziata estinzione del conto giudiziale.

Non di meno, in merito alla procedura da seguire per la dichiarazione di estinzione ed alla forma che deve assumere l'atto processuale finale da adottare, non vi è ragione per discostarsi da quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte.

Conseguentemente, laddove non vi siano dubbi sulla sussistenza dei presupposti estintivi sarà sufficiente il decreto presidenziale, senza necessità di investire la Sezione del relativo giudizio, al cui esame dovrà, diversamente, essere sottoposta la relativa questione ove il Magistrato relatore ravvisi delle criticità nella valutazione della ricorrenza delle condizioni legali per la dichiarazione di estinzione del

giudizio.

Estinzione che opera di diritto (*ope legis*) e che è rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice, in linea con le recenti modifiche introdotte nel codice di procedura civile -le cui norme sono generalmente applicabili al processo dinanzi al giudice contabile per effetto del principio del c.d. rinvio dinamico, vale a dire in quanto compatibili, ex art. 26 del Regolamento approvato con R.D. n. 1038/1933)- al fine di semplificare ed accelerare la definizione dei giudizi di cognizione medesimi, per effetto dell'art. 46, co. 15, (parimenti per il processo esecutivo, ex art. 49, co. 4) L. 18/6/2009, n. 69 e s.m. e i. in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Declaratoria di estinzione che deve, per di più, imporsi sembrando possa ragionevolmente escludersi ogni residua possibilità suscettibile di accertamento nel merito del "rapporto" qualificante il giudizio di conto, anche ove finalizzato ed elidere eventuali responsabilità dell'agente contabile nel caso in cui esso possa far profilare la sussistenza di una più favorevole causa "*liberatoria*" dell'agente contabile rispetto alla mera causa estintiva legata al decorso del tempo, come invece avviene, ad esempio, nel processo penale (per le situazioni ricadenti nel paradigma dell'art. 129 c.p.p.) in considerazione dei differenti interessi o beni giuridici coinvolti ove costituzionalmente rilevanti o significativi, meritevoli di una maggiore tutela attenendo, questi ultimi, alla sfera dei diritti fondamentali di libertà personale (artt. 24 e 27 Cost. e 1, c.p.; conformi, Cass. Pen., Sez. 4, 18/9/2008, n. 40799 e Sez. 6, 12/6/2008, n. 27944).

E ciò nonostante il Collegio non ignori certo la valutazione dell'esigenza avvertita dal Giudice delle Leggi (C. Cost., n. 289/2000) della tutela delle parti processuali e del loro interesse ad evitare irragionevoli pronunce sanzionatorie processuali di inammissibilità (o di estinzione) che si risolvano in danno del soggetto che l'ordinamento intende tutelare, anche attraverso l'esame di merito di una domanda giudiziale.

Infine, in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo del conto in quanto ultima gestione, indipendentemente dalla circostanza che esso rientri tra quelli che *"comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti"*, rileva il Collegio che nemmeno a diversa conclusione potrebbe pervenirsi nel caso in cui si ritenesse "non deferibile" dal Magistrato relatore la questione dell'esame del conto giudiziale poiché esorbitante dalla previsione normativa effettuata sulla scorta del mero dato o approdo ermeneutico letterale.

E ciò essendo comunque esposto tale conto, come appena precisato, alla dichiarazione di estinzione, in quest'ultimo caso riservata al Presidente, che vi provvede con decreto su proposta del Magistrato relatore e le concordi conclusioni del Procuratore generale (arg. ex art. 32 del R.D. citato), difettando la condizione della sussistenza di partite attinenti a precedenti gestioni dei conti e l'obbligo di procedere a revocazione di precedenti decisioni.

Conclusivamente, rilevato che con riferimento al caso di specie è decorso il termine quinquennale dal deposito del conto, di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 1994 e constatata la sussistenza, allo stato degli

atti, dei suddetti presupposti di legge, il Collegio, deve dichiarare l'estinzione del giudizio sul conto reso dall'agente contabile economo Garbellini Claudio, per la "GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE" per il COMUNE DI CANARO (RO), relativo al periodo 01/01/2008 - 30/06/2008, disponendo che il conto e la relativa documentazione vengano restituiti alla competente amministrazione locale.

La dichiarazione di estinzione del giudizio per decorso del tempo esonera il Collegio dal provvedere sulle relative spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio sul conto reso dall'agente contabile economo Garbellini Claudio, per la "GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE" per il COMUNE DI CANARO (RO), relativo al periodo 01/01/2008 - 30/06/2008, disponendo che il conto e la relativa documentazione di corredo vengano restituiti alla competente amministrazione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 12 novembre 2015.

IL GIUDICE ESTENSORE
(F.to dott. Gennaro Di Cecilia)

IL PRESIDENTE
(F.to dott. Guido Carlino)

Depositata in Segreteria il 16/12/2015
Il Funzionario preposto
(F.to Nadia Tonolo)